

200.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari (Sostituzione di un componente)	4576	Mozione, risoluzione, interpellanze ed interrogazioni (Annunzio)	4577
Disegni di legge:		Proposta di legge n. 60-102-104-535-868-869-889-960-962-1600-1957-2052-2331-2397-2496-2521-2604-2606-2608:	
(Trasmissione dal Senato)	4575	(Articolo 1 del testo unificato)	4551
(Annunzio della trasmissione dal Senato ed assegnazione a Commissione in sede referente)	4575	(Emendamenti e subemendamenti esaminati nella seduta del 17 giugno 1993)	4552
Disegno di legge di conversione S. 1241 (approvato dal Senato) n. 2713:		<i>(Rinvio per i restanti emendamenti e subemendamenti all'Allegato A ai resoconti della seduta del 16 giugno 1993)</i>	
(Articolo unico)	4561	Proposta di legge costituzionale (Annunzio)	4576
(Articoli del relativo decreto-legge)	4561	Proposte di legge:	
(Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	4561	(Adesione di deputati)	4576
(Ordini del giorno)	4566	(Annunzio)	4575
Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio (Doc. IV, n. 131) (Proposta motivata in difformità dalle conclusioni della Giunta)	4569	(Trasmissione dal Senato)	4576
Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione (Annunzio)	4576	Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	4577
Ministro del tesoro (Trasmissione di documento)	4577	Richiesta ministeriale di parere parlamentare	4577
Missioni vaevoli nella seduta del 17 giugno 1993	4575	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	4577
		ERRATA CORRIGE	4577

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PROPOSTA DI LEGGE: TASSI; OCCHETTO ED ALTRI; MAMMÌ; FORLANI ED ALTRI; ALTISSIMO ED ALTRI; ALTISSIMO ED ALTRI; PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE; POTÌ; TATARELLA; SAVINO; PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE; ZANONE; MATTARELLA ED ALTRI; BOSSI ED ALTRI; SAVINO; LANDI; NANIA; SAVINO; SEGNI ED ALTRI — NUOVE NORME PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (60-102-104-535-868-869-889-960-962-1600-1957-2052-2331-2397-2496-2521-2604-2606-2608)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE, NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

NUOVE NORME PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella allegata al presente testo unico. La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.

3. In ogni circoscrizione, il settantacinque per cento, con arrotondamento allo 0,5, del totale dei seggi, è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. Il venticinque per cento dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84 »;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. La elezione nel collegio "Valle d'Aosta", che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico e successive modificazioni e integrazioni »;

c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su due schede, il primo per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, il secondo per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale ».

TABELLA DELLE CIRCOSCRIZIONI

(articolo 1)

1. Piemonte 1 (provincia di Torino).
2. Piemonte 2 (province di Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbania).
3. Lombardia 1 (provincia di Milano).
4. Lombardia 2 (province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia).
5. Lombardia 3 (province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi).
6. Trentino-Alto Adige.
7. Veneto 1 (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo).
8. Veneto 2 (province di Venezia, Treviso, Belluno).
9. Friuli-Venezia Giulia.
10. Liguria.

11. Emilia-Romagna.
12. Toscana.
13. Umbria.
14. Marche.
15. Lazio 1 (provincia di Roma).
16. Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone).
17. Abruzzi.
18. Molise.
19. Campania 1 (provincia di Napoli).
20. Campania 2 (province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno).
21. Puglia.
22. Basilicata.
23. Calabria.
24. Sicilia 1 (province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta).
25. Sicilia 2 (province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna).
26. Sardegna.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA
PROPOSTA DI LEGGE, NEL TESTO
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE,
ESAMINATI NELLA SEDUTA DEL 17
GIUGNO 1993.**

(Per i restanti emendamenti e subemendamenti riferiti allo stesso articolo si veda l'Allegato A ai resoconti della seduta del 16 giugno 1993).

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto libero e segreto, attribuito a singoli candidati in collegi uninominali, con votazione in un unico turno e con facoltà di secondo voto.

2. Ogni elettore può esprimere il voto per il candidato prescelto come primo, ed un secondo voto per altro candidato del medesimo collegio.

3. L'assegnazione dei seggi nei singoli collegi è effettuata attribuendoli ai candidati che abbiano raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi con il primo voto.

4. Nei collegi in cui nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza assoluta con il primo voto risulta eletto il candidato che consegue nel collegio la maggioranza relativa dei voti validi sommando i primi con i secondi.

5. In caso di parità di voti fra più candidati risulta eletto quello più anziano di età. ».

1. 21. Zanone.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a candidati concorrenti in collegi uninominali.

2. Il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni elettorali, indicate nella tabella allegata al presente testo unico.

3. In ogni circoscrizione, il settantacinque per cento del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità, prevale il più anziano di età.

4. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per raggruppamenti, ai quali i candidati aderiscono con accettazione della candidatura. Ciascun raggruppamento comprende un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero complessivo dei collegi e deve essere contraddistinto da un contrassegno precedentemente depositato presso il Ministero dell'interno. Non è ammessa la presentazione di più raggruppamenti di candidati contraddistinti dal medesimo contrassegno.

5. L'assegnazione del restante venticinque per cento dei seggi che residuano dall'attribuzione di cui al comma 3 si effettua:

a) su base nazionale, per calcolare il numero dei seggi spettanti a ciascun raggruppamento, previa detrazione, per cia-

scun collegio in cui è stato eletto un candidato del medesimo raggruppamento, di un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti;

b) all'interno di ciascuna circoscrizione elettorale, per la determinazione degli eletti all'interno di ciascun raggruppamento, in base ai migliori quozienti elettorali conseguiti dai singoli candidati.

6. Concorrono al riparto dei seggi determinato secondo il comma 5 quei raggruppamenti che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il cinque per cento dei voti validi espressi.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. All'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 si provvede mediante il decreto legislativo di cui all'articolo 6 della presente legge.

1. 16.

Borri, Rivera.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 2 con il seguente:

2. Il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni elettorali coincidenti con il territorio delle regioni.

1. 25.

Segni.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella allegata al presente testo unico con le seguenti: in circoscrizioni di ambito territoriale corrispondente a quello delle regioni.

Conseguentemente, sostituire la tabella con la seguente:

1. Piemonte.
2. Lombardia.

3. Trentino-Alto Adige.
4. Veneto.
5. Friuli-Venezia Giulia.
6. Liguria.
7. Emilia-Romagna.
8. Toscana.
9. Umbria.
10. Marche.
11. Lazio.
12. Abruzzo.
13. Molise.
14. Campania.
15. Puglia.
16. Basilicata.
17. Calabria.
18. Sicilia.
19. Sardegna.

1. 26.

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: nella tabella allegata con le seguenti: nella tabella A allegata.

Conseguentemente, sostituire il titolo della allegata tabella con il seguente: Tabella A - Circoscrizioni elettorali.

1. 54.

La Commissione.

Sostituire la tabella con la seguente:

TABELLA DELLE CIRCOSCRIZIONI (articolo 1)

I. Italia nord-occidentale (capoluogo Milano), composta dalle seguenti regioni: Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta.

II. Italia nord-orientale (capoluogo Venezia), composta dalle seguenti regioni: Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna.

III. Italia centrale (capoluogo Roma), composta dalle seguenti regioni: Lazio, Toscana, Umbria, Marche.

IV. Italia meridionale (capoluogo Napoli), composta dalle seguenti regioni: Campania, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria.

V. Italia insulare (capoluogo Palermo), composta dalle seguenti regioni: Sicilia, Sardegna.

Tab. 1.

Boato, Giuliari, Rutelli.

Sostituire la tabella con la seguente:

TABELLA DELLE CIRCOSCRIZIONI
(articolo 1).

1. Piemonte.
2. Lombardia I (province di Milano, Lodi e Pavia).
3. Lombardia II (province di Varese, Como, Lecco, Sondrio, Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova).
4. Trentino-Alto Adige - Veneto - Friuli-Venezia Giulia.
5. Liguria.
6. Emilia-Romagna.
7. Toscana.
8. Umbria - Marche.
9. Lazio.
10. Abruzzi - Molise.
11. Campania.
12. Puglia.
13. Basilicata - Calabria.
14. Sicilia.
15. Sardegna.

Tab. 2.

Boato, Giuliari, Rutelli.

Sostituire la tabella con la seguente:

TABELLA DELLE CIRCOSCRIZIONI
(articolo 1).

1. Piemonte.
2. Lombardia I (province di Milano, Lodi e Pavia).
3. Lombardia II (province di Varese, Como, Lecco, Sondrio, Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova).
4. Trentino-Alto Adige - Veneto.
5. Friuli-Venezia Giulia.

6. Liguria.
7. Emilia-Romagna.
8. Toscana.
9. Umbria - Marche.
10. Lazio.
11. Abruzzi - Molise.
12. Campania.
13. Puglia.
14. Basilicata - Calabria.
15. Sicilia.
16. Sardegna.

Tab. 3.

Boato, Giuliari, Rutelli.

Sostituire la tabella A con la seguente:

TABELLA DELLE CIRCOSCRIZIONI
(articolo 1)

1. Regione Piemonte 1 (provincia di Torino);
sede ufficio centrale circoscrizionale: Torino;
2. Regione Piemonte 2 (province di VerCELLI, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbania);
sede ufficio centrale circoscrizionale: Cuneo;
3. Regione Lombardia 1 (provincia di Milano);
sede ufficio centrale circoscrizionale: Milano;
4. Regione Lombardia 2 (province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia);
sede ufficio centrale circoscrizionale: Brescia;
5. Regione Lombardia 3 (province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi);
sede ufficio centrale circoscrizionale: Mantova;
6. Regione Trentino-Alto Adige;
sede ufficio centrale circoscrizionale: Trento;
7. Regione Veneto 1 (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo);
sede ufficio centrale circoscrizionale: Verona;

- | | |
|---|---|
| <p>8. Regione Veneto 2 (province di Venezia, Treviso, Belluno);
sede ufficio centrale circoscrizionale: Venezia;</p> <p>9. Regione Friuli-Venezia Giulia;
sede ufficio centrale circoscrizionale: Trieste;</p> <p>10. Regione Liguria;
sede ufficio centrale circoscrizionale: Genova;</p> <p>11. Regione Emilia Romagna;
sede ufficio centrale circoscrizionale: Bologna;</p> <p>12. Regione Toscana;
sede ufficio centrale circoscrizionale: Firenze;</p> <p>13. Regione Umbria;
sede ufficio centrale circoscrizionale: Perugia;</p> <p>14. Regione Marche;
sede ufficio centrale circoscrizionale: Ancona;</p> <p>15. Regione Lazio 1 (provincia di Roma);
sede ufficio centrale circoscrizionale: Roma;</p> <p>16. Regione Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone);
sede ufficio centrale circoscrizionale: Frosinone;</p> <p>17. Regione Abruzzi;
sede ufficio centrale circoscrizionale: L'Aquila;</p> <p>18. Regione Molise;
sede ufficio centrale circoscrizionale: Campobasso;</p> <p>19. Regione Campania 1 (provincia di Napoli);
sede ufficio centrale circoscrizionale: Napoli;</p> <p>20. Regione Campania 2 (provincia di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno);
sede ufficio centrale circoscrizionale: Benevento;</p> <p>21. Regione Puglia;
sede ufficio centrale circoscrizionale: Bari;</p> | <p>22. Regione Basilicata; sede ufficio centrale circoscrizionale: Potenza;</p> <p>23. Regione Calabria;
sede ufficio centrale circoscrizionale: Catanzaro;</p> <p>24. Regione Sicilia 1 (provincia di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta);
sede ufficio centrale circoscrizionale: Palermo;</p> <p>25. Regione Sicilia 2 (province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna);
sede ufficio centrale circoscrizionale: Catania;</p> <p>26. Regione Sardegna;
sede ufficio centrale circoscrizionale: Cagliari.</p> <p>Tab. 5. La Commissione.</p> <p><i>Alla tabella sostituire il n. 15 con il seguente: « Lazio 1 (comune di Roma) ».</i></p> <p><i>Conseguentemente, sostituire il n. 16 con il seguente: « Lazio 2 (province di Roma, di Viterbo, di Rieti, di Latina, di Frosinone) ».</i></p> <p>Tab. 4. D'Onofrio, Carelli.</p> <p><i>Al comma 1, lettera a), capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: Ufficio centrale nazionale con le seguenti: Ufficio circoscrizionale regionale.</i></p> <p>* 1. 27. Segni.</p> <p><i>Al comma 1, lettera a), capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: Ufficio centrale nazionale con le seguenti: Ufficio circoscrizionale regionale.</i></p> <p>* 1. 28. Rigo, Pioli.</p> |
|---|---|

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: Ufficio centrale nazionale con le seguenti: Ufficio centrale circoscrizionale.

1. 29.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi, Borghezio.

SUBEMENDAMENTI
ALL'EMENDAMENTO 1. 15.

Al capoverso 5 sostituire le parole: da ciascuna coalizione di liste collegate con le seguenti: da ciascuna lista.

0. 1. 15. 1.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi, Borghezio.

Al capoverso 6 sopprimere le parole: o alle liste collegate.

0. 1. 15. 2.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi, Borghezio.

Al capoverso 6 sopprimere le parole: nel caso di liste collegate, li ripartisce fra le stesse con il metodo previsto dal numero 3).

0. 1. 15. 3.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi, Borghezio.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 3 con il seguente:

« 3. Il 75 per cento dei seggi è attribuito con il sistema maggioritario, il 25 per cento è attribuito col sistema proporzionale. A tal fine, in ogni circoscrizione, il 65 per cento, con arrotondamento allo 0,5, del totale dei seggi, è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. Il 10 per cento dei seggi è attribuito

col sistema maggioritario nel modo previsto dagli articoli 83 e 84. Il restante 25 per cento dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto fra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83, e 84 ».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso 1, aggiungere, in fine, i seguenti numeri:

5) determina la somma complessiva dei voti ottenuti da ciascuna lista, nell'intero territorio nazionale, nonché la somma complessiva dei voti ottenuti da ciascuna coalizione di liste collegate, con dichiarazione di collegamento presentata all'Ufficio centrale nazionale entro il termine prescritto per la presentazione delle candidature;

6) assegna alla lista, o alle liste collegate che abbiano ottenuto la maggioranza dei voti validi, sull'intero territorio nazionale, un numero di seggi pari al 10 per cento; nel caso di liste collegate, li ripartisce fra le stesse con il metodo previsto dal numero 3); distribuisce infine i seggi così assegnati fra le circoscrizioni con i criteri previsti dal numero 4).

1. 15. Tortorella, Bassanini, Recchia, Forleo, Alfonsina Rinaldi, Vigneri, Violante.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1. 31.

Nella parte conseguenziale sopprimere le parole da: Dall'attribuzione di tale dieci per cento fino alla fine.

0. 1. 31. 1.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi, Borghezio.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, primo periodo, sostituire le parole: settantacinque per cento con le seguenti: novanta per cento.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: venticinque per cento con le seguenti: dieci per cento; dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dall'attribuzione di tale dieci per cento sono escluse quelle liste che abbiano riportato una percentuale di voti inferiore alla percentuale di seggi conquistati dai candidati ad esse collegati nei collegi uninominali sul totale di 630 seggi.

1. 31.

Passigli, Bianchini, Modigliani,
Pellicanò, Lavaggi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, primo periodo, sostituire le parole: il settantacinque per cento con le seguenti: il 60 per cento.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: il 25 per cento con le seguenti: il 40 per cento.

1. 32.

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, primo periodo, sostituire le parole: il settantacinque per cento con le seguenti: il sessantasei per cento.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: Il venticinque per cento con le seguenti: Il trentaquattro per cento.

1. 33.

Brunetti, Lucio Magri, Fischetti,
Benedetti, Galante, Guerra,
Russo Spena.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, primo periodo, sostituire le parole: il settantacinque per cento con le seguenti: i due terzi.

Conseguentemente, allo stesso capoverso 3, secondo periodo, sostituire le parole: Il

venticinque per cento con le seguenti: Un terzo.

* 1. 4.

Boato, Giuliari.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, primo periodo, sostituire le parole: il settantacinque per cento con le seguenti: i due terzi.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: Il 25 per cento con le seguenti: Un terzo.

* 1. 34.

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, primo periodo, sostituire le parole: il settantacinque per cento con le seguenti: il settanta per cento.

Conseguentemente, al medesimo capoverso 3, secondo periodo, sostituire le parole: Il venticinque per cento con le seguenti: Il trenta per cento.

** 1. 5.

Boato, Giuliari.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, primo periodo, sostituire le parole: il settantacinque per cento con le seguenti: il settanta per cento.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: Il venticinque per cento con le seguenti: Il trenta cento.

** 1. 35.

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, primo periodo, sostituire le parole: il settantacinque per cento con le seguenti: il settanta per cento.

Consequentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: Il venticinque per cento con le seguenti: Il trenta cento.

**** 1. 36.**

Rigo, Pioli.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, primo periodo, sostituire le parole: il set-

tantacinque per cento con le seguenti: il settanta per cento.

Consequentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: Il venticinque per cento con le seguenti: Il trenta cento.

**** 1. 37.**

Lucio Magri, Brunetti, Fischetti,
Benedetti, Galante, Guerra,
Russo Spena.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1241. — CONVERSIONE IN LEGGE
DEL DECRETO-LEGGE 14 MAGGIO 1993, N. 140, RECANTE
PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DICHIARAZIONI DEI REDDITI RELATIVE ALL'ANNO 1992
(APPROVATO DAL SENATO) (2713)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 maggio 1993, n. 140, recante proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1992.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e delle società e associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dei Gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, relativa al periodo di imposta 1992 e di quella relativa all'imposta di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, è prorogato al 30 giugno 1993. Il termine per i versamenti delle imposte, delle rate di imposte e delle altre somme dovute con riferimento a tali dichiarazioni è prorogato al 18 giugno 1993.

2. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni indicate nel comma 1 da parte dei soggetti di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 9 del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che scade nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 18 giugno 1993, è prorogato al 30 giugno 1993 ed il termine per provvedere ai relativi versamenti è prorogato al 18 giugno 1993.

3. Per l'anno 1993 la denuncia relativa all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni deve essere presentata nel mese di luglio 1993; nello stesso mese deve essere effettuato il versamento dell'imposta dovuta per tale anno.

4. La prima rata dell'imposta comunale sugli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per l'anno 1993, deve essere versata dal 1° al 19 luglio 1993.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 1993, con le seguenti: 31 luglio 1993.

1. 1. Renato Albertini, Bergonzi, Pioli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 1993, con le seguenti: 15 luglio 1993.

* 1. 2.

Wilmo Ferrari, Piro, Turci, Frontini, Gianna Serra, Castellotti, Sartori Lanciotti, Iannuzzi, Flego, Francesco Ferrari, Pinza, Rosini, Francesco Colucci, Parigi, Borgoglio, Moioli, Agrusti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 1993, con le seguenti: 15 luglio 1993.

* 1. 3.

Governo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 1993, con le seguenti: 15 luglio 1993.

* 1. 4.

Asquini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: al 18 giugno 1993, con le seguenti: al 18 luglio 1993.

1. 5.

Renato Albertini, Bergonzi, Pioli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: al 18 giugno, con le seguenti: al 30 giugno.

1. 6.

Asquini.

Al comma 2, sostituire le parole: 30 giugno 1993, con le seguenti: 31 luglio 1993.

1. 7.

Renato Albertini, Bergonzi, Pioli.

Al comma 2, sostituire le parole: 30 giugno 1993, con le seguenti: 15 luglio 1993.

* 1. 8.

Wilmo Ferrari, Piro, Turci, Frontini, Gianna Serra, Castellotti, Sartori Lanciotti, Iannuzzi, Flego, Francesco Ferrari, Pinza, Rosini, Francesco Colucci, Parigi, Borgoglio, Moioli, Agrusti.

Al comma 2, sostituire le parole: 30 giugno 1993, con le seguenti: 15 luglio 1993.

* 1. 9.

Governo.

Al comma 2, sostituire le parole: 30 giugno 1993, con le seguenti: 15 luglio 1993.

* 1. 10.

Asquini.

Al comma 2, sostituire le parole: al 18 giugno 1993, con le seguenti: al 18 luglio 1993.

1. 11.

Renato Albertini, Bergonzi, Pioli.

Al comma 2, sostituire le parole: al 18 giugno, con le seguenti: al 30 giugno.

1. 12.

Asquini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Alle dichiarazioni presentate entro il mese di luglio 1993, ancorché tardivamente, non si applica il primo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Al relativo versamento, non si applicano gli interessi e le sanzioni di cui agli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

1. 13.

Zarro, Torchio, Cancian, Patria.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nei confronti dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 le soprattasse previste dall'articolo 92, I e II comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per l'omesso o l'insufficiente versamento delle imposte, e dei relativi acconti, delle rate di imposta e delle altre somme, e dei relativi acconti, dovute con riferimento alle dichiarazioni di cui agli stessi commi 1 e 2 sono fissate nella misura unica dell'1 per cento se il versamento è eseguito entro il 30 giugno 1993 e del 3 per cento se il versamento è eseguito oltre tale data ed entro il 15 luglio 1993. Le soprattasse sono ridotte alle misure di cui al periodo precedente a condizione che siano versate unitamente alle imposte, alle rate di imposta e delle altre somme cui afferiscono. Non è dovuto il pagamento degli interessi previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

1. 17.

La Commissione.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 14.

Al primo periodo sostituire la cifra 1,50 con la seguente: 0,15.

0. 1. 14. 1.

Asquini.

Al primo periodo sostituire le parole 3 per cento con le seguenti: 1 per cento.

0. 1. 14. 2.

Asquini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nei confronti dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 le soprattasse previste dall'articolo 92, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,

per l'omesso o il parziale versamento delle imposte, delle rate di imposta e delle altre somme dovute con riferimento alle dichiarazioni dei redditi, sono fissate nella misura unica dell'1,50 per cento se il versamento è eseguito entro il 30 giugno 1993 e del 3 per cento se il versamento è eseguito oltre tale data ed entro il 15 luglio 1993. Le soprattasse sono ridotte alle misure di cui al periodo precedente a condizione che siano versate unitamente alle imposte, alle rate di imposta e alle altre somme cui afferiscono. Non è dovuto il pagamento degli interessi previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

1. 14.

Wilmo Ferrari, Piro, Turci, Frontini, Gianna Serra, Castellotti, Sartori Lanciotti, Iannuzzi, Flego, Francesco Ferrari, Pinza, Rosini, Francesco Colucci, Parigi, Borgoglio, Moioli, Asquini, Giannotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. In deroga al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche ed integrazioni i soggetti d'imposta, i quali debbano dichiarare redditi tra i quali non siano ricompresi quelli di impresa o di partecipazione e che non abbiano incrementato la proprietà immobiliare, limitatamente al triennio 1993-1994-1995, potranno adempiere ai loro obblighi presentando un modello 740 semplificato.

2-ter. Nel modello in oggetto dovrà figurare un'imposta maggiorata del 5 per cento rispetto a quella corrisposta all'Era-rio nell'anno precedente ed un contributo costante devolvibile al servizio sanitario nazionale.

2-quater. La redazione del modello 740 semplificato, nel caso in cui vengano accertati redditi, superiori a quelli dichiarati di oltre il 10 per cento, produrrà una sanzione pari a 5 volte l'imposta evasa

irrogabile nei confronti del soggetto d'imposta evasore.

1. 16.

Pioli, Rigo, Caveri, Thaler
Ausserhofer, Widmann, Bianchini, Botta.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nelle more della effettiva riscossione delle imposte di cui ai precedenti commi 3 e 4, i limiti quantitativi per le anticipazioni di tesoreria per gli enti locali sono aumentati per un importo pari al 50 per cento della corrispondente entrata prevista nei rispettivi bilanci di esercizio.

1. 15.

Wilmo Ferrari, Solaroli.

SUBEMENDAMENTI

ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 1. 01.

Al comma 1, sopprimere le parole da applicabili fino a: 23 luglio 1991, n. 240.

0. 1. 01. 1.

Asquini.

Nel comma 3 dell'articolo 1-bis, dopo le parole Per le dichiarazioni dei redditi indicate nel comma 1 sono inserite le seguenti: fermo restando il disposto del comma 2-bis.

0. 1. 01.3.

La Commissione.

Al comma 4, sopprimere le parole da diversi da fino a: 22 dicembre 1986, n. 917, e le parole da: i cui ricavi fino a: 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.

0. 1. 01. 2.

Asquini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Le pene pecuniarie indicate nell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nell'articolo 13, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, applicabili per le violazioni relative alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e delle società e associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dei gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, presentate per il periodo d'imposta 1992, sono ridotte ad un decimo del relativo ammontare.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti dei soggetti di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente alle dichiarazioni dei redditi presentate dal 1° gennaio al 15 luglio 1993.

3. Per le dichiarazioni dei redditi indicate nel comma 1 presentate per il periodo d'imposta 1992 la soprattassa per omesso o insufficiente versamento di cui all'articolo 92, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è ridotta ad un decimo per le violazioni conseguenti alle detrazioni d'imposta spettanti, in luogo degli oneri deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

4. I soggetti, diversi da quelli indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che esercitano attività commerciali e quelli che esercitano arti e professioni i cui ricavi o compensi superano l'ammontare indicato rispettiva-

mente nel primo comma dell'articolo 18 e nel quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono esonerati per le dichiarazioni dei redditi indicate nel comma 1 presentate per il periodo di imposta 1992, dall'obbligo di compilazione dei prospetti dei dati per il calcolo del contributo diretto lavorativo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

5. Per l'anno 1993 il termine del 20 giugno, previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, come modificato dall'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, entro il quale i Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati consegnano all'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi e le buste indicate nella medesima disposizione, è prorogato al 25 luglio 1993.

* 1. 01.

Wilmo Ferrari, Piro, Turci, Frontini, Gianna Serra, Castellotti, Sartori Lanciotti, Iannuzzi, Flego, Francesco Ferrari, Pinza, Rosini, Francesco Colucci, Parigi, Borgoglio, Moioli, Agrusti, Asquini.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Le pene pecuniarie indicate nell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nell'articolo 13, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, applicabili per le violazioni relative alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e delle società e associa-

zioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dei Gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, rappresentate per il periodo d'imposta 1992, sono ridotte ad un decimo del relativo ammontare.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti dei soggetti di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente alle dichiarazioni dei redditi presentate dal 1° gennaio al 15 luglio 1993.

3. Per le dichiarazioni dei redditi indicate nel comma 1 presentate per il periodo d'imposta 1992 la soprattassa per omesso e insufficiente versamento di cui all'articolo 92, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è ridotta ad un decimo per le violazioni conseguenti alle detrazioni d'imposta spettanti, in luogo degli oneri deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

4. I soggetti, diversi da quelli indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che esercitano attività commerciali e quelli che esercitano arti e professioni, i cui ricavi o compensi superano l'ammontare indicato rispettivamente nel primo comma dell'articolo 18 e nel quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono esonerati per le dichiarazioni dei redditi indicate nel comma 1 presentate per il periodo di imposta 1992, dall'obbligo di compilazione dei prospetti dei dati per il calcolo del contributo diretto lavorativo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

5. Per l'anno 1993, il termine del 20 giugno, previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, come modificato dall'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, entro il quale i Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati consegnano all'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi e le buste indicate nella medesima disposizione, è prorogato al 25 luglio 1993.

* 1. 02.

Governo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Nella dichiarazione dei redditi dell'anno 1993, relativa ai redditi del 1992, le sanzioni sono ridotte universalmente ad un decimo di quelle ordinariamente applicate.

2. Qualora le sanzioni siano relative ad errori che non danno luogo direttamente ad omissione di versamento, esse non sono applicabili.

1. 03.

Asquini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Nella dichiarazione dei redditi dell'anno 1993, relativa ai redditi del 1992, le sanzioni, relative ad errori od omissioni che non hanno dato direttamente luogo ad omissioni di versamento di imposta, non sono applicabili.

1. 04.

Asquini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Nella dichiarazione dei redditi dell'anno 1993 relativa ai redditi 1992, i dati richiesti quest'anno per la prima volta, qualora non siano immediatamente determinati per il calcolo dell'imposta da versare, possono essere non indicati. In questo caso l'Ufficio imposte può convocare il contribuente in tempi successivi ma entro il 31 dicembre 1993, per il completamento assistito dei dati mancanti.

1. 05.

Asquini.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

visti i problemi di interpretazione e la criticabile applicabilità sulla *minimum tax*,

impegna il Governo

a considerare, con gli opportuni provvedimenti, l'applicabilità sui coefficienti riduttivi in base all'età del soggetto, sia azienda che contribuente, sempre nella condizione più favorevole al soggetto, qualora l'età sia variata nel corso del 1992 o l'anzianità aziendale sia stata maturata nello stesso anno, considerando in quest'ultimo caso data di partenza la data di inizio attività depositata alla CCIAA o all'ufficio IVA.

(9-2713-1)

« Asquini, Wilmo Ferrari, Turci, Bianchini, Piro ».

La Camera,

rilevato che in caso di trasformazione dell'impresa familiare in società di persone sono sorti problemi in merito alle possibilità per le società di conti-

nuare a fruire del credito d'imposta per il settore degli autotrasporti per conto terzi, tenendo conto dei consumi effettuati dalle ditte individuali

impegna il Governo

ad emanare disposizioni affinché in sede di applicazione della legge n. 413 del

1991 chiarisca che il credito d'imposta spettante all'impresa individuale che si trasforma in società di persone è attribuito senza soluzione di continuità alla società di persone.

(9-2713-2)

« Wilmo Ferrari, Asquini, Bianchini, Turci, Piro ».

*PROPOSTA MOTIVATA IN DIFFORMITÀ DALLE CONCLUSIONI
DELLA GIUNTA SULLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A
PROCEDERE IN GIUDIZIO, DI CUI AL DOC. IV, N. 131*

I sottoscritti

chiedono

ai sensi dell'articolo 18, comma 2-*bis* del regolamento, che si discuta in aula il doc. IV, n. 131: autorizzazione a procedere nei confronti di ZAVETTIERI per manifesta infondatezza ed inesistenza del reato ipotizzato oltre che per la diversità di valutazione emersa in Giunta tra il relatore, onorevole Balocchi, e la maggioranza della Commissione. Si tratta di questione controversa di cui si è già occupata l'aula e che merita una valutazione finale della stessa.

A tale fine si propone che l'autorizzazione sia negata.

« Trappoli, Tognoli, La Gloria, Filippini, Marte Ferrari, Tempestini, Formica, Savino, Sollazzo, D'Andreamatteo, Ferrarini, Mundo, Salerno, Sanguineti, Breda, Demitry, Cresco, Quattrocchi, Principe, Pillitteri, Bottini, Potì, Del Basso De Caro, Buffoni, Del Bue, Rotiroti, Iossa, Romano, Caldoro, Marzo ».

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 17 giugno 1993.**

Artioli, Battistuzzi, Caccia, Caldoro, Cariglia, Raffaele Costa, Dalla Chiesa, d'Aquino, De Carolis, de Luca, Fava, Fincato, Foschi, Gottardo, Luigi Grillo, Angelo Lauricella, Malvestio, Manisco, Mattulli, Novelli, Riggio, Sacconi, Salvadori, Savino, Trabacchini.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 16 giugno 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge:

ALTERIO: « Norme per l'abolizione della pesca sportiva agonistica » (2785);

LIA: « Norme per la depenalizzazione dei reati commessi da pubblici amministratori » (2786);

CACCAVARI ed altri: « Ordinamento della professione di psicomotricista » (2787);

MARIANETTI ed altri: « Norme per la perequazione dell'indennità di fine servizio dei pubblici dipendenti » (2788);

MARIANETTI ed altri: « Disciplina dell'impianto e dell'esercizio di stazioni di radioamatore » (2789);

VIGNERI: « Nuove norme in materia di collocamento in quiescenza dei docenti universitari di prima fascia » (2790);

PADOVAN ed altri: « Norme in materia di emissione di obbligazioni da parte delle società di capitali » (2791);

MELILLA ed altri: « Modifiche all'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in materia di trattamento fiscale degli oneri accessori nei contratti di locazione » (2792);

SCALIA: « Istituzione del giudice per i demani e soppressione dei commissariati per la liquidazione degli usi civici » (2793);

TASSI: « Istituzione dei tribunali distrettuali » (2795);

MELILLA ed altri: « Istituzione del difensore civico per l'ambiente » (2796);

TEALDI: « Istituzione di un sovraccone a favore di comuni e comunità montane in relazione alla realizzazione di invasi artificiali » (2797);

DIANA ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione » (2798).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio della trasmissione dal Senato di un disegno di legge e sua assegnazione a Commissione in sede referente.

Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 1245. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145, recante disposizioni urgenti concernenti l'organico del Corpo di polizia penitenziaria » (approvato dal Senato) (2801).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è deferito alla II Commissione permanente (Giustizia), in sede referente, con il parere della I, della IV, della V e della XI Commissione.

Il suddetto disegno di legge è altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea, di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis. Tale parere dovrà essere espresso entro giovedì 24 giugno 1993.

Trasmissioni dal Senato.

In data 15 giugno 1993 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 1143. — SANESE ed altri; STRADA: PATRIA ed altri: « Norme sul sistema di certificazione » (approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente della Camera e modificata dalla X Commissione permanente del Senato) (936-1092-1205-B).

Sarà stampata e distribuita.

In data 16 giugno 1993 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 126. — Senatori ANGELONI ed altri: « Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica » (approvata dal Senato) (2799).

Sarà stampata e distribuita.

Annuncio di una proposta di legge costituzionale.

In data 16 giugno 1993 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dal deputato:

TASSI: « Modifica all'articolo 69 della Costituzione » (2794).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati ad una proposta di legge.

La proposta di legge PERABONI ed altri: « Norme per assicurare la semplificazione nei rapporti fra imprese e pubblica amministrazione e istituzione del "Comitato nazionale per la semplicità" » (2667) (annunziata nella seduta del 17 maggio 1993) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Matteja, Bampo, Aimone Prina, Anghinoni, Gnutti, Bonato, Arrighini, Maurizio Balocchi, Provera, Latronico, Ongaro, Magistroni, Polli, Terzi, Strada.

Annuncio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione.

Con lettera dell'8 giugno 1993, il procuratore della Repubblica presso il tribunale dell'Aquila ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, gli atti di un procedimento penale concernente il deputato Remo GASPARI, nella sua qualità di ministro per la funzione pubblica *pro tempore*, ed il signor Silvano COLAFIGLI, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 323 (abuso d'ufficio) e 314 (peculato) dello stesso codice (doc. IV-bis, n. 3).

Gli atti di cui sopra sono stati immediatamente inviati alla Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della citata legge costituzionale.

Le relazioni motivate allegate agli atti medesimi saranno stampate e distribuite.

Sostituzione di un componente la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

In data 10 giugno 1993 il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari il senatore Fausto Marchetti in sostituzione della senatrice Ersilia Salvato, dimissionaria.

Trasmissione dal ministro del tesoro.

Il ministro del tesoro, con lettera in data 15 giugno 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 28, quinto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, la relazione sulla cooperazione economica e finanziaria dell'Italia con i paesi in via di sviluppo relativa al primo semestre 1992 (doc. XLIX-ter, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro dei lavori pubblici ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante: « Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di finanza — Variante al programma e relativo piano finanziario ».

A' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, tale documento è deferito alla VIII Commissione permanente (Ambiente), la quale dovrà esprimere il proprio parere entro il 17 luglio 1993.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il ministro dell'interno, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Formia (Latina), Cantù (Como), Tarvisio (Udine) e Cervaro (Frosinone).

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario Generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Annunzio di una mozione, di una risoluzione, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza una mozione, una risoluzione, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 15 giugno 1993, pagina 4512, voce « Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio », alla quarta riga della prima colonna, in luogo di « all'articolo 416-bis del codice penale (associazione di tipo mafioso) » si legga « all'articolo 416 del codice penale (associazione per delinquere) ».

*Stabimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A*

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA11-200
Lire 1000